

INDICE – LEZIONE N. 6 – DIRITTO CIVILE

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

1. Nozione e caratteri.....	p. 2
2. Principali tipi.....	p. 3
• Diritto alla vita e all’integrità fisica	p. 3
• Diritto all’onore e all’integrità morale.....	p. 4
• Diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività..	p. 4
• Diritto al nome.....	p. 5
• Diritto all’identità sessuale.....	p. 5

I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

1. Nozione e caratteri

I diritti dell'uomo sono riconosciuti e garantiti dall'art 2 della Costituzione italiana riconosce e, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove di svolge la sua personalità sancendone l'inviolabilità (art.2).

Oggetto: attributi essenziali della persona umana.

Caratteristiche: i diritti della personalità sono:

- **Essenziali;**
- **Personalissimi:** in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona;
- **Originari**, se sorgono con la nascita e prescindono da ogni riconoscimento giuridico; **derivati** se si acquistano durante a vita della persona, come il diritto allo status di coniuge;
- **Non patrimoniali:** in quanto tali diritti non possono assumere un valore di scambio;
- **Assoluti:** in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes);
- **Indisponibili:** in quanto al soggetto non è consentito alcun potere disposto su di essi;
- **Intrasmissibili:** in quanto si estinguono con la morte del titolare;
- **Imprescrittibili:** in quanto non si estinguono per non uso;
- **Irrinunziabili.**

Tutela: Per la loro importanza, tali diritti ricevono tutela sia in sede in **sede penale** sia in **sede civile** (sia dal diritto pubblico che dal diritto privato).

In campo civile vengono tutelati con:

- **L'azione inibitoria**, con la quale si richiede al giudice la cessazione del fatto lesivo;
- **L'azione di risarcimento**, sia in forma specifica sia per equivalente.

2. Principali tipi

A) Diritto alla vita e all'integrità fisica

La Costituzione (art. 32) riconosce inoltre il diritto alla salute come <<fondamentale diritto dell'individuo>>, da intendere:

- Come diritto al rispetto dell'integrità fisica;
- Come diritto all'assistenza sanitaria, che si fa valere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Come protezione del consumatore contro i prodotti nocivi.

Dal punto di vista civilistico, **l'art 2043 cc** prevede l'obbligo di risarcimento del danno a carico di colui che, compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.

Caratteristiche: il diritto all'integrità fisica è:

- **Irrinunciabile;**
- **Indisponibile.**

Eccezione all'indisponibilità: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono validi se compatibili col rispetto della dignità umana. L'art. 5 c.c. sancisce che <<gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione

permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume>>.

B) Diritto all'onore e all'integrità morale.

Il diritto all'onore e all'integrità morale **tutela sia il sentimento della propria dignità personale sia la considerazione di cui una persona gode**. La norma civile attraverso cui il nostro ordinamento tutela il diritto all'onore è l'art. 2043 cc.

Dal diritto all'onore e all'integrità morale si ricava oggi, il più generale **diritto alla riservatezza**, che assicura <<*una zona al riparo dalle indiscrezioni altrui, una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei*>>.

Nel codice civile nessuna norma tutela esplicitamente il diritto alla riservatezza in quanto tale, tuttavia sono, comunque, rinvenibili frammenti di tutela:

- *L'art. 10 c.c. che tutela il diritto all'immagine;*
- *La legge sul diritto d'autore, 633/1941, che protegge l'immagine (artt. 96-97), gli iscritti (art. 93), la stessa identità (art. 21);*

Il fondamento normativo:

- Art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (artt. 13, 14, 15);
- Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

C) Diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività

La Costituzione protegge la libera esplicazione dell'attività e personalità dell'individuo, riconoscendo ai cittadini molteplici libertà tra le quali ricordiamo:

- la libertà di locomozione;
- la libertà di residenza;
- la libertà di comunicare e di corrispondere;
- la libertà di riunione;

- la libertà di associazione;
- la libertà di professare la propria fede religiosa; e molte altre ancora

Pertanto sono **nulli** tutti quei negozi con i quali si sacrificino in modo assoluto queste libertà.

D) Diritto al nome

Tale diritto è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il **segno legale distintivo della persona**.

La tutela: posta a protezione di un interesse individuale e sociale, viene attuata in casi di usurpazione del nome o di contestazioni circa il diritto all'uso di esso.

Anche lo **pseudonimo** o nome d'arte gode della stessa tutela del diritto al nome, sempre che, però, tale pseudonimo abbia acquistato l'importanza del nome; occorre, cioè, che il soggetto sia noto soprattutto con lo pseudonimo (art. 9 cc).

E) Diritto all'identità sessuale

È tutelato l'interesse del soggetto al godimento della propria identità sessuale e cioè al **riconoscimento del proprio sesso**.

Modifica dell'identità sessuale:

- A) Riconosciuta** dalla legge 14 aprile 1982, n. 164;
- B) Deve essere accertata** dal Tribunale con sentenza;
- C) Rettificata** a seguito di autorizzazione del Tribunale, negli atti dello stato civile.